



## COMUNE DI MONTELABBATE

Provincia di Pesaro e Urbino

### REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI, SUSSIDI, ECC. IN

### APPLICAZIONE DELL'ART. 12 DELLA LEGGE 7/8/1990, N. 241.

#### 1) PREMESSA

L'articolo 12 della 241/90 detta disposizioni di carattere generale e pone un problema di coordinamento con le disposizioni dettate dalla legge 142/90, e in particolare con quelle che saranno fissate dallo Statuto relativamente ai procedimenti amministrativi.

La materia va esaminata sotto i seguenti aspetti:

- A) le fattispecie previste dall' art. 12 L. 241/90 (ambito di applicazione della disciplina);
- B) la determinazione dei criteri;
- C) le modalità di concessione.

#### A) Le fattispecie

L'art. 12 della legge 241 assoggetta ai criteri ed alle modalità del regolamento 4 categorie di intervento: contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici.

L'ampiezza della gamma proposta vuole garantire che il nuovo regime di erogazione comprenda tutti gli interventi che arrechino vantaggi unilaterali alle controparti.

E' peraltro opportuno cercare di comprendere a cosa la legge faccia riferimento con ciascuna delle singole fattispecie previste e come queste si adattino alla concreta attività del Comune.

#### Contributo

In questa categoria possono rientrare gli interventi di carattere occasionale o continuativo di grande o piccola entità a favore di iniziative per le quali il Comune si accolla solo un onere parziale rispetto al costo complessivo, ritenendoli validi sotto il profilo dell'interesse pubblico.

#### Sussidio

Si ritiene che in questo termine possano essere compresi, gli interventi di carattere assistenziale nei confronti di persone in particolari condizioni di bisogno.

#### Ausili finanziari

Questa espressione vuole comprendere ogni possibile altra erogazione che non rientri nelle precedenti. In particolare si possono individuare erogazioni a favore di Enti o Associazioni benemerite non finalizzati a specifiche iniziative, ma concessi a sostegno dell'attività complessivamente svolta.

#### Vantaggi economici

Si tratta della erogazione di beni e servizi gratuiti o a tariffe agevolate.

Si ritengono esclusi dal campo delle discipline in argomento le categorie seguenti:

I servizi pubblici erogati alla generalità dei cittadini, compresi quelli a domanda individuale, anche quando il recupero non copre interamente le spese;



## **COMUNE DI MONTELABBATE**

Provincia di Pesaro e Urbino

I trasferimenti (art. 23, comma 4 della legge 142/90) a copertura dei costi sociali (art. 23, comma 6) alle aziende speciali e alle istituzioni costituite per la gestione dei servizi pubblici locali (art. 22, comma 3).

### **B) I criteri**

-----

Il nuovo ordinamento delle autonomie vuole avviare nelle Amministrazioni locali un processo di programmazione: collega la formazione degli organi di governo ad una mozione programmatica, assegna al Consiglio funzioni di controllo e di indirizzo politico amministrativo, introduce o rende possibile nuove forme di controllo interno: revisori, contabilità economica, pareri, ecc..

In tale quadro il criterio principe per la valutazione delle richieste di erogazione di cui all'art. 12 è quello della rispondenza delle attività proposte alla mozione programmatica ed agli altri atti di indirizzo approvati dal consiglio o, quanto meno, alle finalità proprie dell'Ente.

Per i sussidi assistenziali si dovrà avere riguardo alle condizioni socio-economiche dei richiedenti.

### **C) Le modalità di concessione**

-----

L'articolo 12 della 241 attribuisce alla autonomia regolamentare del Comune la determinazione delle modalità per la concessione dei benefici in argomento.

Le disposizioni non possono prescindere dai principi e dalle disposizioni dettate per il regolamento amministrativo della legge stessa. In particolare:

La domanda va istruita dall'addetto responsabile del servizio secondo le procedure dell'articolo 6, Legge 241/90.

La concessione ed il diniego vanno motivate e comunicate agli interessati.

Vanno fissati termini e modalità per eventuali ricorsi, nel caso di non accoglimento.

## **ARTICOLATO**

### **Art. 1 - Criteri generali**

-----

La concessione di contributi, sussidi ed ausili finanziari e la attribuzione di vantaggi economici avviene nel rispetto dei criteri seguenti e secondo le modalità del presente regolamento.

- Capacità di coinvolgimento dei cittadini;
- capacità di coinvolgimento del mondo giovanile;
- valore sportivo delle manifestazioni e coinvolgimento di cittadini alla pratica sportiva;
- effettivo coinvolgimento dei turisti e promozione della immagine del Comune ai fini turistici;
- promozione dei valori storici, culturali, ambientali, sociali del Comune;
- iniziative culturali in settori sperimentali e nuovi;
- convegni, congressi e iniziative sportive in grado di convogliare nel Comune presenze turistiche;
- la rispondenza ai fini generali del Comune fissati dalla Legge e dallo Statuto;
- la rispondenza alla mozione programmatica di cui al comma 3 dell'articolo 34 della Legge 142/90;
- la rispondenza ad altri atti di natura programmatica, approvati dal Consiglio.

Gli interventi di carattere assistenziale sono valutati secondo i criteri di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Le decisioni adottate in ordine alle richieste sono comunicate al richiedente. Qualora siano di carattere negativo vanno indicate le possibilità di ricorso.

### **Art. 2 - Contributi**

-----



## COMUNE DI MONTELABBATE

Provincia di Pesaro e Urbino

1. Il Comune contribuisce alla riuscita delle iniziative organizzate dagli Enti e dalle libere forme associative o da privati in materie rientranti nella generale sfera di attribuzione proprie, stabilite dalla legge o dallo Statuto.
2. Le domande vanno corredate dal programma delle iniziative che si propongono per il finanziamento e del piano dei costi e dei ricavi con indicato l'ammontare di eventuali altri contributi di enti pubblici o di privati. la domanda deve indicare il nome del legale rappresentante dell'Ente o associazione richiedente cui va erogato il contributo.
3. La domanda di contributo é istruita dall'addetto responsabile al servizio competente che verifica la rispondenza ai criteri di cui all'art. 1.
4. Il contributo é liquidato previa verifica dell'effettivo svolgimento della iniziativa nei termini proposti dal programma presentato, della riuscita della stessa. La Giunta può richiedere, qualora lo ritenga necessario, la presentazione di un rendiconto dei costi e ricavi relativo all'attività oggetto del contributo.  
Qualora l'iniziativa si sia svolta in maniera difforme da quanto proposto la Giunta delibera la revoca del contributo.
5. I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi anche ad iniziativa effettuata purché ricada nei criteri generali di cui all'art. 1.

### Art. 3 - Patrocinio

1. Il Comune può offrire il proprio patrocinio ad iniziative organizzate da enti, dalle libere forme associative e da privati in settori di sua competenza.
2. La concessione del patrocinio può essere accompagnata dalla concessione del contributo di cui all'art. 2 e di strutture e servizi di cui all'art. 6.
3. La concessione del patrocinio non comporta l'esenzione del pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico e dei diritti di affissione pubblica.
4. Il patrocinio non oneroso é concesso con atto del Sindaco.

### Art. 4 - Sussidi

Possono essere concessi sussidi con carattere di assistenza e sicurezza sociale per situazioni di grave disagio economico per i quali devono essere adottati i seguenti criteri di valutazione:

1. Le condizioni socio-economiche del singolo o del nucleo familiare richiedente il contributo;
2. Le condizioni socio-economiche devono risultare con evidenza e precisione dai seguenti documenti:  
- dichiarazione dei redditi - stato di famiglia - accertamento del vigile informatore - relazione dell'operatore sociale - relazione dell'Assistente Sociale del Distretto Sanitario - altre eventuali segnalazioni o relazioni di organismi pubblici (sanitari, scolastici, Tribunale per i Minorenni ecc...), che possono essere richiesti in tutto o in parte dal responsabile del servizio competente all'istruzione della pratica.  
L'entità del contributo sarà commisurata alla valutazione del disagio socio-economico emergente dai suddetti elementi.
3. Le domande di contributo e/o sussidio devono essere presentate al Comune specificando le ragioni della richiesta ed allegando i documenti - di cui al punto precedente- stabiliti a seconda del tipo di richiesta; Alla concessione provvede la Giunta Municipale con apposita deliberazione.
4. Il sussidio può essere materialmente erogato al diretto interessato, ad un suo familiare, al genitore se trattasi di minore, all'Ente Pubblico o privato erogante un servizio o una prestazione (ad esempio Istituti di ricovero, educativi, di formazione, ecc.), ad un delegato del soggetto interessato se ricorrono le condizioni di impedimento dello stesso.

### Art. 5 - Ausili Finanziari



## COMUNE DI MONTELABBATE

Provincia di Pesaro e Urbino

-----

Si ritiene che in questa categoria rientrino gli aiuti sotto forma di erogazione di denaro a Enti, Associazioni, Aggregazioni varie, in relazione alle finalità che tali organismi perseguono. Il Comune può concedere ausili finanziari solo a organizzazioni che svolgono attività benemerita nei settori della cultura, del lavoro, della tutela ambientale, della solidarietà sociale. Per le procedure di concessione si fa rinvio a quanto previsto dall'art.2.

### Art. 6 - Vantaggi economici

-----

Appartengono a questa categoria quei provvedimenti del Comune che, pur non avendo ad oggetto trasferimenti di denaro, assumono comunque una valenza economica per i destinatari. Si specificano le seguenti fattispecie:

#### a. Concessione delle sale comunali:

Le sale comunali possono essere date in concessione ai richiedenti per incontri, convegni e manifestazioni con le modalità e i limiti previsti dall'opposto regolamento, previo pagamento del corrispettivo all'uopo stabilito.

E' ammessa la concessione gratuita qualora si verifichino le seguenti 3 condizioni:

1. Iniziativa rientrante nei compiti istituzionali del Comune;
2. Accesso alla sala aperto a tutti i cittadini;
3. Gratuità dell'accesso alla sala.

Le domande di concessione gratuita vanno istruite dal responsabile del servizio, nell'esprimere il parere in merito, valuterà la sussistenza delle condizioni predette.

Il provvedimento concessorio è di competenza del sindaco.

#### b. Concessione in uso dei mezzi e dei materiali del Comune.

I materiali e i mezzi del Comune possono essere concessi in uso, subordinatamente alle esigenze d'Istituto dell'Ente, a Comuni, altri Enti e Associazioni richiedenti, previo pagamento dei corrispettivi e con le modalità fissate di volta in volta con atto di concessione della G.M..

#### c. Concessione in uso delle palestre alle associazioni, società e gruppi sportivi.

Le palestre scolastiche possono essere concesse in uso ad associazioni, società e gruppi sportivi, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento.

L'accoglimento delle richieste deve rispettare strettamente l'ordine cronologico delle domande.

### Art. 7 - Altre concessioni

-----

Altre concessioni, così come previsto dall'art. 12 della L. 241/90, non rientranti nella fattispecie finora prevista, possono essere erogate seguendo i criteri e le modalità previste nei punti precedenti. Mentre per quelli relativi a leggi particolari seguiranno la normativa specifica.